

⑤
Teenco 1740

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. 6131 di rep.

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi (codice fiscale 00061820742).

E

L'Impresa STEFY s.r.l. con sede in Brindisi (partita I.V.A.
n°00176160745) - per l'esecuzione nel Comune di BRINDISI

Rione Sant'Elia dei lavori di manutenzione straordinaria
e risanamento agli alloggi di E.R.P. in Largo A. Del Bon

e P.zza F. Casorati - lotto A/1 - C/3150 Palazzine A-B-

C - finanziati con i fondi di cui alla legge 5/8/1978, n°457

- art. 31/b - 4° Biennio - 84/85.

- Importo lavori a base d'asta £ 922.510.497=

- Ribasso ^{di 5,26%} del 5,26% £ 48.524.053=

- Importo netto dei lavori £ 873.986.444=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentottantasette il giorno ventidue

del mese di luglio in Brindisi, nella sede dell'Istituto

Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

Via G.B. Casimiro 27, avanti a me Dottor Ingegnere Antonio

Registratore Brindisi II
al n. 3864

14/9/87

esente £ 100.500 - cento
cinquecento

IL DIRETTORE
f.to illegibile

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

9/9/87

Rep. 5998

Il Comitato regionale
del 9/9/87

Prevedo otto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

LONGO - Coordinatore Generale dell'Istituto predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.4.1938, n. 1165, sono perso

✓
si verbalmente comparti si signori:

1) Ingegnere Erminio ELIA nato a Oria il 4 Settembre 1926, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica;

2) Antonio BALDASSARRE nato a Brindisi il 2 Novembre 1933 quale Amministratore Unico, legale rappresentante della Impresa STEFY s.r.l. con sede in Brindisi al Corso Garibaldi 27, in nome e per conto della quale
✓
" dichiara di agire giusto verbale di assemblea straordinaria di Società a responsabilità limitata per avvocato Bruno Romano CAFARO - notaio in Brindisi - Repertorio n.6464 - raccolta n. 1665 del 23 Maggio 1981 che al presente atto in copia notarile si allega sotto la lettera "A".

L'Impresa STEFY s.r.l. con sede in Brindisi al Corso Garibaldi 27, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici elegge domicilio speciale presso lo studio del Dottor Procuratore

Raffaele MONTANARO sito in Brindisi alla Via F.Consiglio
n°4.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica
e poteri sono certo, previa rinunzia di comune accordo
fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimo-
ni.

P R E M E S S O

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto
dalla legge 5/8/1978, n. 457, con deliberazione n. 917
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
26.3.1985 ha provveduto a localizzare, a livello comunale,
i fondi assegnati dal C.E.R. per la edilizia residenziale
pubblica;
- che detta deliberazione di localizzazione è stata trasmes-
sa a questo I.A.C.P. con nota n.12574 del 12.6.1985
dalla Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica ed Edili-
zia Residenziale Pubblica;
- che, tra la localizzazione di cui innanzi è compresa quella
per il Comune di Brindisi per un importo complessivo
di £ 1.177.307.897=;
- che in dipendenza di ciò; il Servizio Risanamento dello
I.A.C.P. di Brindisi ha elaborato il programma esecuti-
vo di intervento, la perizia di progetto ed il quadro
economico, per la esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. in

detto Comune, lotto A/1 - C/3150 - Rione Sant'Elia Largo

✓ a A. Del Bon e Piazza F. Casorati - Palazzine A-B-C-;

- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, sono stati approvati con deliberazione Commissariale n. 5039 in data 9 Luglio 1986;

- che detta deliberazione n. 5039 del 9/7/1986 è stata approvata dal CO.RE.CO. - Bari - nella seduta dell'1/8/86 con n. 4880 di repertorio;

- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, redatti nel rispetto della normativa di cui alla legge 5/8/1978, n.457 - art.31, sono stati sottoposti all'esame della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi della legge 22/10/1971, n. 865 - art.3, la quale nella seduta del 4/7/1986 ha espresso parere favorevole con voto n. 62/86;

- che detto programma esecutivo, perizia di progetto e relativo quadro economico prevedono la esecuzione nel Comune di Brindisi dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P. lotto A/1 -

✓ a C/3150 - Largo A. Del Bon e P.zza F. Casorati per l'importo complessivo di £ 1.177.307.897 di cui £ 922.510.497= a base d'appalto, finanziati con i fondi della legge 5 Agosto 1978, n. 457 - art. 31/b - 4° Biennio;

- che con deliberazione Commissariale n.5312 del 3/12/1986

vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 9.1.1987 n. 8775 di repertorio e con le condizioni ivi apposte è stata autorizzata la licitazione privata per l'appalto dei lavori relativi, nonchè approvato l'elenco delle imprese da invitare e lo schema della lettera di invito,

- che della licitazione privata esperita il giorno 5/3/1987 è rimasta aggiudicataria l'Impresa STEFY s.r.l. con sede in Brindisi con il ribasso del 5,26% (lire cinque e centesimiventisei per cento) come risulta da apposito verbale di provvisoria aggiudicazione, approvato con delibera Commissariale n.5488 del 15/4/1987, vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di controllo nella seduta del 12/5/1987 con n.3147 di repertorio;

- che l'Impresa STEFY s.r.l. con sede in Brindisi aggiudicataria dell'appalto è stata autorizzata con deliberazione n.5640 del 13/7/1987 a costituire la cauzione definitiva, ammontante a £ 43.699.322 (lire quarantatremilioni seicentonovantanovemilatrecentoventidue) mediante fidejussione assicurativa;

- che la prefettura di Brindisi con attestato n.3086/12 /GDB dell'1/4/1987 ha accertato l'inesistenza di provvedimenti per la lotta ai fenomeni mafiosi a carico della predetta Impresa;

- che, pertanto, l'importo dei lavori con il ribasso di

A ✓

£ 5,26% (lire cinque e centesimiventisei per cento) come innanzi offerto, viene ad essere determinato complessivamente in £ 873.986.444 (lire ottocentosettantatremilioni-novecentottantaseimilaquattrocentoquarantaquattro).

TUTTO GIO' PREMESSO

mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che così diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Commissario Straordinario, come sopra rappresentato, affida all'Impresa STEFY s.r.l. con sede in Brindisi la quale, in persona come sopra accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Brindisi Rione Sant'Elia lotto A/1 - C/3150 - Pal. A-B-C Largo A. Del Bon e P.zza F. Casorati.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla legge 5 Agosto 1978, n.457 - art. 31/b - 4° Biennio 84/85;

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, secondo

le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera F, nonchè dell'Elenco dei prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera G, ed infine in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale d'Appalto, per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP., approvato con R.D. 25/5/1895, n.350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n°827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte, nonchè alla legge 20/3/1865, n.2248 allegato "F" sui lavori pubblici ed alla normativa vigente in materia di appalti.

ed esecuzione di lavori pubblici in quanto applicabile.

In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori, corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ing. Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di Brindisi.

Nelle esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione. Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia. L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti di appalto, di aver preso visione dei luoghi ove i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento dovranno essere eseguiti, di aver valutato tutte le circostanze di

tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se conseguentemente l'ordine da eseguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sè la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dall'Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente

appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dell'esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dell'Istituto appaltante, fermo restando, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7  21 Legge 13/9/1982 n.646.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

PENALE IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni trecentosessantacinque continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'art. 29 del Capitolato

✓ a Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £ 140.000= (diconsi lire centoquarantamila) per ogni giorno di ritardo, giusto l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonchè, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle di ml. 3,00 X 2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- 4) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente

numero di locali con acqua corrente potabile e di regolare latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;

5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc., necessari per l'esercizio del cantiere, per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;

7) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

8) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i locali ove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti.

9) l'onere della eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, fino alla approvazione del certificato di collaudo.

Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;

10) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi all'Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, in bollo, del titolare e del Direttore Tecnico dell'Impresa stessa, al fine dell'accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 10), l'Istituto appaltante, previa diffida sospende l'emissione di eventuali mandati di pagamento in favore dell'Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dell'Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona, come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contrat

to.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, all'osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n.36 - art. 76 - comma settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto ap-

paltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà all'Impresa appaltatrice, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra

L'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni di tale titolo.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £ 922.510.497=

(diconsi lire novecentoventidue milioni cinquecentodiecimilaquattrocentonovantasette).

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 5,25%

5,26% ✓

(diconsi lire cinque e centesimiventisei per cento) offerto

dall'Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata,

risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori

di £ 873.986.444= (diconsi lire ottocentosettantatremilioni

novecentottantaseimilaquattrocentoquarantaquattro).

I lavori saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco

prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lettera

G.

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato

lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura

e manchino nel prezzo sopra citato e nell'elenco

dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti,

si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a

norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce

che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure,

con le modalità ed alle condizioni tutte indicate o richiamate

nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere

e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto

stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art.

16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche, nonchè dell'art. 33 della legge 28/2/1986, n°41.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964, n.463; 17/2/1950 n.50; 19/2/1970, n.76 e 21/12/1974, n.700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo, nonchè agli elementi assunti convenzionalmente ad indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/78 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n°357 del 23/12/1978 ed evidenziati nella tabella riportata nell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera F.

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi

del genere assunti ad indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 km., da 5 a 20 km. e da oltre 20 a 30 km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti ad indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 25 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale di Appalto e di cui all'art. 48 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dello Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice si verificino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzioni di ufficio;
- qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13/9/1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di

ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente art. 8 e con l'applicazione del ribasso complessivo contrattuale indicato nello stesso art.8.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente art.1.

ART. 12

C A U Z I O N E

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dell'importo di £ 43.699.322= (diconsi lire quarantatremilioniseicentonovantanovemilatrecentoventidue) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente art.8, mediante polizza fidejussoria n.5855322.1 del 1/6/1987 prestata dalla RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà - con sede in Milano - Agenzia di Brindisi con la quale la predetta RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà - con sede

in Milano - Agenzia di Brindisi, si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Impresa appaltatrice ed a favore dello Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di $\text{L. } 43.699.322=$ (diconsi lire quarantatremilioni seicentonovantanovemilatrecentoventidue).

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente art. 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 13.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Istituto appaltante e l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo il dettato dell'art. 32 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14.

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitoli e ^{di} ~~spese~~ di gara.

di spesa

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altre sì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 15

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso sono i seguenti:

- A) Verbali di Assemblea straordinaria di Società a responsabilità limitata;
- B) Lettera di invito alla licitazione privata;
- C) Delibera di aggiudicazione;
- D) Offerta dell'Impresa aggiudicataria;

E) Delibera di autorizzazione a costituzione cauzione con fidejussione assicurativa;

F) Capitolato Speciale di Appalto;

G) Elenco prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se adesso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063;
- legge 20/3/1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici;
- regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me

Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei
fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero 7 fogli di carta in bollo,
dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su nume
ro 24 facciate oltre a questa fin qui.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 793

7/9/87

Il Comitato regionale di controllo ha ricevuto in data

del 7/9/87 Ob. n. 23 dell'0. d. g.

Ha deliberato: non richiede altro

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Isabella Perfido

F.to Dott. Vittorio Masiello